

[Omissis]

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Alla parte II, titolo II, capo III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Indicazione dei prezzi».

2. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis

(Annunci di riduzione di prezzo)

1. **Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal Titolo III, Capo II in merito alle “pratiche commerciali scorrette”**, **[CFR Orientamenti della Commissione europea 17.12.2021 – art. 3]** ogni annuncio di riduzione di prezzo **di un prodotto inteso quale bene mobile** **[CFR Orientamenti della Commissione europea 17.12.2021 – art. 1.1 penultimo paragrafo]** indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori **con esclusione dei programmi fedeltà o delle riduzioni di prezzi personalizzati** **[CFR Orientamenti della Commissione europea 17.12.2021 – art. 2.3, primo e secondo comma]** nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo **nel medesimo canale/ punto di vendita.** **[CFR Orientamenti della Commissione europea 17.12.2021 – art. 2.1 terzultimo comma]**

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) e all'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata **senza interruzioni e senza alcun aumento del prezzo precedente indicato nella continua riduzione dei prezzi,** **[CFR Orientamenti della Commissione europea 17.12.2021 – art. 4.3 ultimo comma]** il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo **senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo più basso degli ultimi 30 giorni precedenti l'applicazione del primo annuncio di una riduzione di prezzo.** **[CFR Orientamenti della Commissione europea 17.12.2021 – art. 4.3 primo comma]**

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.

7. **In caso di annunci generali della riduzione del prezzo, il venditore dovrà indicare il prezzo precedente e il prezzo scontato su ogni singolo bene facente parte della categoria oggetto della promozione, non**

all'interno dell'annuncio generale di riduzione. [CFR Orientamenti della Commissione europea 17.12.2021 – art. 2-2]

8. Per i prodotti stagionali che vengano nuovamente immessi sul mercato, il professionista potrà indicare, quale prezzo precedente, il prezzo più basso con cui il bene è stato messo in vendita per almeno trenta giorni, indipendentemente che si tratti o meno del periodo immediatamente precedente il ritiro dal mercato. [CFR Orientamenti della Commissione europea 17.12.2021 – art. 4.2 primo comma]

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità ivi previste e tenuto conto di eventuali sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017.».